

N. 1/2023 Conc. Semplificato (+ n. 32/2022 P.U.)



**Tribunale di Como**  
**Sezione Prima civile- Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati:

Dott.ssa Paola Parlati	- PRESIDENTE
Dott. Marco Mancini	- GIUDICE
Dott. Luciano Pietro Aliquò	- GIUDICE REL. EST.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento iscritto al n. 1/2023 R.G., riunito al procedimento unitario n. 32/2022 R.G., proposto con ricorso per l'omologazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 sexies CCII nell'interesse di

(C.F. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ in persona dei liquidatori

\_\_\_\_\_ ) rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in \_\_\_\_\_

\*\*\*

1. In data 3.10.2023, \_\_\_\_\_ ha proposto ricorso per l'omologazione di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25 sexies CCII ed il relativo procedimento è stato iscritto al n. 1/2023 R.G. Procedure Concorsuali. Con provvedimento del 16.10.2023 (depositato in data 24 ottobre 2023), questo Tribunale ha disposto la riunione ex artt. 7 e 40, co. 10 CCII del predetto procedimento, quale domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, con il procedimento unitario n. 32/2022 R.G. promosso dal creditore \_\_\_\_\_

Il Collegio, in particolare, rilevato che la domanda non risultava manifestamente inammissibile, che il piano non appariva manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati e che nella proposta erano espressamente indicate le ragioni di convenienza per i creditori, ha ritenuto di esaminare in via prioritaria il ricorso per omologazione del concordato semplificato depositato dalla debitrice rispetto alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal creditore \_\_\_\_\_

Con provvedimento del 24.10.2023, il Giudice designato ha concesso termine all'esperto nominato nell'ambito della composizione negoziata per depositare parere sulla proposta di concordato semplificato con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte ex art. 25 sexies, comma 3 CCII, avendo la ricorrente già prodotto la relazione finale redatta ai sensi dell'art. 17, co. 8 CCII. In data 6.11.2023, l'esperto Dott.ssa \_\_\_\_\_ ha depositato il parere richiesto. Con decreto del 13.11.2023 (depositato in data 14.11.2023) il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, ha provveduto agli adempimenti di rito di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 25-sexies CCII, nominando quale ausiliario il dott. \_\_\_\_\_, con contestuale assegnazione di un termine per il deposito del parere di cui al comma 4 del citato art. 25-sexies, nonché fissando, con onere di notificazione a carico della società debitrice, l'udienza del 25.03.2024 per l'eventuale omologazione della proposta di concordato liquidatorio semplificato, con l'avvertimento ai creditori e a qualsiasi interessato della possibilità di proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

In data 14.03.2024, il creditore \_\_\_\_\_ ha depositato memoria di costituzione ex art. 25 sexies, quarto comma CCII, proponendo opposizione all'omologazione del concordato semplificato e domandando di: *"concedere termine alla ricorrente \_\_\_\_\_ per la riformulazione del piano di concordato con classamento del credito vantato da \_\_\_\_\_ in rango privilegiato ipotecario; ovvero, in subordine, rigettare la domanda di omologazione del concordato semplificato proposto da \_\_\_\_\_ e, per l'effetto, disporre l'apertura del procedimento per la Liquidazione Giudiziale della medesima"*.

All'esito dell'udienza del 25.03.2024, è stato concesso termine alla società ricorrente per depositare memoria integrativa in relazione alle eventuali azioni risarcitorie (comprehensive delle azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali) e recuperatorie esperibili in caso di apertura della liquidazione giudiziale nonché circa le relative prospettive di realizzo. È stato, altresì, richiesto all'ausiliario di esprimere parere in merito.

Alla successiva udienza del 15.04.2024, la ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda di omologazione mentre la creditrice \_\_\_\_\_ si è riportata alle conclusioni rassegnate nella propria memoria di costituzione ex art. 25 sexies, quarto co., CCII.

Il P.M. ha espresso parere favorevole all'omologazione del concordato ed il Tribunale si è riservato di provvedere.

2. Così ricostruito lo svolgimento del procedimento, è opportuno ricordare, che a norma del comma 5 dell'art. 25-sexies CCII, il Tribunale, effettuata l'eventuale istruttoria, omologa la proposta di concordato semplificato, quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento,

nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Quanto alla regolarità del procedimento, è necessario confermare in questa sede, come già rilevato con decreto del 13.11.2023, che: - sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 25 sexies, comma 2, CCII, atteso che la ricorrente ha la propria sede legale, coincidente con il proprio centro degli interessi principali, \_\_\_\_\_ comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Como; - sussistono sia la qualifica di imprenditore commerciale in capo alla società ricorrente sia lo stato di crisi, come emerge dalla documentazione contabile, dalla relazione finale dell'esperto e dal parere dell'ausiliario; - il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero e pubblicato, a cura della cancelleria, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data di deposito; - al ricorso sono stati allegati i documenti indicati nell'art. 39 CCII, il piano di liquidazione nonché la relazione finale dell'esperto redatta ai sensi dell'art. 17, co. 8 CCII.

L'esperto, nella propria relazione finale redatta ex art. 17, comma 8 CCII, ha dichiarato che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, c. 1 e 2, lett. b) non sono praticabili. La relazione risulta completa, analitica e sorretta da valutazioni approfondite con riferimento allo svolgimento delle trattative ed alle iniziative assunte dalla ricorrente.

La domanda è stata presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 17, co. 8 CCII, avvenuta in data 14 settembre 2023.

È stato acquisito, altresì, il parere dell'esperto redatto ai sensi dell'art. 25 sexies, comma 3 CCII, con particolare riguardo ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.

Risulta, inoltre, l'integrità del contraddittorio dal momento che la ricorrente ha provveduto a notificare tempestivamente ai creditori la proposta, il parere e la relazione finale dell'esperto, il parere dell'ausiliario ed il decreto del Tribunale, come da documentazione depositata nel fascicolo.

3. Quanto alla fattibilità, occorre osservare che il piano proposto prevede la liquidazione dell'intero patrimonio della società ricorrente ed in particolare: - la cessione del compendio immobiliare sito in \_\_\_\_\_ - l'affitto e la cessione del ramo d'azienda (cd. \_\_\_\_\_ avente ad oggetto l'attività di preparazione e finissaggio di tessuti); - la vendita dei beni mobili non ricompresi nel predetto ramo d'azienda, dei quali si prevede la cessione atomistica; - l'incasso dei crediti vantati verso l'affittuaria del ramo d'azienda; - l'utilizzo della liquidità presente in cassa. Come rilevato dall'esperto e dall'ausiliario, l'attivo di maggior valore è rappresentato dal compendio immobiliare sito in \_\_\_\_\_ dalla cui cessione dipende essenzialmente l'esito positivo del piano. L'immobile è stato

stimato dall'arch. Giancarlo Cattaneo, iscritto all'albo dei consulenti tecnici di questo Tribunale. Il piano proposto indica quale valore di presumibile ricavo dalla vendita del compendio immobiliare l'importo di 2.500.000,00 euro ed a supporto di tale stima, oltre alla predetta perizia, sono state prodotte alcune lettere di interessamento all'acquisto (per valori pari o simili ad esso), condizionate alla previa effettuazione di adeguate verifiche, essenzialmente connesse alle problematiche ambientali di cui si dirà. Tale importo risulta notevolmente inferiore rispetto al potenziale valore di mercato del bene, anche in ragione delle suddette criticità. Invero, come già indicato nel piano e come rilevato dall'esperto, alcuni terreni appartenenti al complesso immobiliare sono interessati da fenomeni di inquinamento, essendo tuttora in corso i relativi accertamenti da parte degli enti competenti. Le criticità connesse alla verifica dello stato ambientale ed ai costi di un'eventuale bonifica, infatti, hanno costituito la principale difficoltà riscontrata nella cessione di tali beni, impedendo l'esito positivo delle trattative sviluppate con i creditori in sede di composizione negoziata. Allo stato, tuttavia, non risulta accertata l'eventuale responsabilità della ricorrente in merito all'inquinamento che interessa i suddetti terreni, posto che gli enti competenti hanno esteso le indagini anche ad altri insediamenti limitrofi alla proprietà di \_\_\_\_\_ come indicato dall'ausiliario. Pura a fronte di tali criticità evidenziate nel proprio parere, il dott. Mogavero ha ritenuto plausibile la previsione di realizzo contenuta nel piano in considerazione della perizia in atti, delle lettere di interessamento all'acquisto del compendio pervenute alla debitrice, dalla collocazione geografica e dalla dimensione significativa del compendio immobiliare, che lo rendono particolarmente appetibile. Anche l'esperto nel parere reso ai sensi dell'art. 25 sexies comma 3 CCII, ha ritenuto plausibile la realizzazione del valore indicato nel piano, nonostante le problematiche ambientali emerse. Come è stato evidenziato dalla dott.ssa Pusterla, peraltro, i tecnici incaricati da \_\_\_\_\_ hanno provveduto a stimare il costo dell'eventuale bonifica, che, in base ad una valutazione preliminare, è stato indicato in 130.000,00 euro oltre a 15.000,00 euro per spese professionali e di laboratorio. Da ultimo, conviene ribadire che la vendita del compendio dovrà avvenire all'esito di una procedura competitiva, secondo quanto previsto dagli artt. 25 septies, primo comma, e 114 CCII.

Il piano prevede, inoltre, l'incasso dei canoni d'affitto del ramo d'azienda \_\_\_\_\_ fino alla cessione del ramo stesso, nonché dei crediti commerciali vantati nei confronti dell'affittuaria \_\_\_\_\_

L'affittuaria ha fatto pervenire un'offerta irrevocabile d'acquisto per 100.000,00 euro che, come rilevato dall'ausiliario, appare in linea con la stima allegata al ricorso (sub. doc. 19 redatta da \_\_\_\_\_ e congrua rispetto al mercato di riferimento. L'esperto, inoltre, ha evidenziato come, dalle verifiche effettuate, non sono emersi elementi che possano indurre a valutare negativamente la solvibilità della \_\_\_\_\_ in relazione agli impegni assunti con \_\_\_\_\_. Ad ogni modo, occorre ribadire che la cessione del ramo d'azienda dovrà avvenire all'esito di una procedura competitiva, come già evidenziato *supra*.

Il piano prevede, altresì, la vendita dei beni mobili non ricompresi nel contratto di affitto d'azienda (macchinari, attrezzature e rimanenze di magazzino), secondo i valori indicati nella perizia redatta da

Occorre osservare, peraltro, che, nelle more del procedimento, la ricorrente è stata autorizzata alla vendita mediante procedura competitiva di alcuni macchinari, essendo pervenute offerte d'acquisto per un valore complessivo di 39.000,00 euro a fronte di un valore di stima pari a 22.300,00 euro. Infine, il socio si è obbligato ad apportare finanza esterna al fine di garantire il pagamento dei crediti chirografari nella misura del 12 %, e con il limite di 200.000,00 euro, entro sessanta giorni dall'omologa, ove le risorse ricavabili dalla dismissione del patrimonio sociale non garantiscano tale soddisfacimento. Sul punto, l'ausiliario ha rilevato che la solvibilità del socio deve essere valutata positivamente, anche tenuto conto delle verifiche effettuate circa la capienza patrimoniale di quest'ultimo.

A fronte di tali risorse, la ricorrente ha formulato una proposta ai creditori che prevede: l'integrale pagamento degli oneri prededucibili; l'integrale pagamento dei crediti garantiti da ipoteca (ad esclusione dei creditori che hanno iscritto ipoteca durante la vigenza delle misure protettive, come meglio si dirà *infra*); l'integrale pagamento dei crediti muniti di privilegio generale con collocazione fino al grado 19 di cui all'art. 2778 c.c.; la soddisfazione parziale degli enti locali collocati al grado 20 dell'art. 2778 c.c., nella misura del 44% circa del credito; la soddisfazione dei creditori chirografari (tra cui è ricompresa la quota dei crediti vantati dagli enti locali degradata al chirografo per incapienza), traendo le risorse necessarie dall'apporto di finanza esterna da parte del socio

nella misura del 12% dell'importo nominale del credito; nessuna soddisfazione per i crediti postergati nei confronti di soci e amministratori.

All'esito delle verifiche e delle rettifiche effettuate, l'ausiliario ha redatto i seguenti prospetti di sintesi in ordine alle previsioni di pagamento dei creditori, che rilevano una minore percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari.

previsione di pagamento ai creditori

creditori privilegiati:	proposta del debitore				valutazioni dell'ausiliario					note
	valori contabili	valori esposti nella proposta di piano di liquidazione	% di ripartizione stimata	proposta di ripartizione da piano dell'ausiliario	valori esposti nella proposta di piano di liquidazione	rettifiche	valore rettificato	% di ripartizione stimata	proposta di ripartizione da piano dell'ausiliario	
debiti verso istituti di credito - creditore ipotecario, quota capitale	166.666,72	166.666,72	100,00	166.666,72	166.666,72		166.666,72	100,00	166.666,72	
debiti verso istituti di credito - creditore ipotecario, stima interessi	-	49.729,95	100,00	49.729,95	49.729,95	4.166,67	53.896,62	100,00	53.896,62	10
debiti verso dipendenti (priv. ex art. 2751 bis n.1 cc)	5.303,00	5.303,00	100,00	5.303,00	5.303,00	132,58	5.435,58	100,00	5.435,58	10
debiti verso fornitori privilegiati (priv. ex art. 2751 bis n.2 cc)	57.153,57	74.170,00	100,00	74.170,00	74.170,00		74.170,00	100,00	74.170,00	
debiti verso fornitori priv. (priv. ex art. 2751 bis n.2 cc) stima interessi	-	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00	1.854,25	11.854,25	100,00	11.854,25	10
debiti verso enti previdenziali/assicurativi (priv. art. 2753/2754 CC)	908.103,24	857.982,00	100,00	857.982,00	857.982,00		857.982,00	100,00	857.982,00	
stima interessi legittimi fino al riparto (ipotizzato entro un anno)	-	58.193,00	100,00	58.193,00	58.193,00	21.449,55	79.642,55	100,00	79.642,55	10
debiti verso erario (priv. art. 2752 e div. CC)	1.189.633,87	1.284.093,00	100,00	1.284.093,00	1.284.093,00	32.100,83	1.316.193,83	100,00	1.316.193,83	10
debiti verso enti comunali (priv. art. 2752 e div. CC)	166.711,28	149.275,06	44,00	65.681,00	149.275,06	3.731,88	153.006,94	44,00	67.123,05	10
fondo stima sanzioni e interessi tributari, previdenziali enti locali	816.677,66	-	-	-	-	-	-	-	-	
fondo rischi interessi creditori privilegiati	-	68.193,00	-	-	68.193,00		68.193,00	-	-	11
<b>totale creditori privilegiati</b>	<b>2.810.249,34</b>	<b>2.723.545,73</b>		<b>2.571.758,70</b>	<b>2.723.545,73</b>	<b>63.435,74</b>	<b>2.786.981,47</b>		<b>2.633.124,59</b>	
<b>residuo per creditori chirografari</b>				<b>200.007,00</b>					<b>93.348,89</b>	
							stima percentuale destinata ai creditori chirografari computati			5,63

creditori chirografari:	proposta del debitore				valutazioni dell'ausiliario				note
	valori contabili	valori accertati nella proposta di piano di liquidazione	% di ripartizione stimata	proposta di ripartizione del piano di liquidazione	valori accertati nella proposta di piano di liquidazione	rettifiche	valore rettificato	% di ripartizione stimata	
debiti verso creditori privilegiati quota declassata al chirografo		83.594,03	12,00	10.031,28	83.594,03		83.594,03	6,63	5.544,56
debiti verso fornitori chirografari	1.061.201,67	963.128,29	12,00	315.575,39	963.128,29	14.323,23	977.451,52	6,63	64.831,67
fondo stima interessi di mora creditori chirografari	-	228.000,00	12,00	24.000,00	200.000,00	28.099,40	228.099,40	6,63	15.195,53
debiti verso Istituti di credito chirografari	315,29	315,29	12,00	37,83	315,29		315,29	6,63	20,91
altri debiti chirografari	15.000,00	116.938,46	12,00	14.032,62	116.938,46		116.938,46	6,63	7.756,21
<b>totale creditori chirografari computati nel piano</b>	<b>1.077.517,16</b>	<b>1.369.976,07</b>		<b>169.677,13</b>	<b>1.369.976,07</b>	<b>43.422,63</b>	<b>1.407.398,71</b>		<b>93.348,89</b>
altri creditori chirografari postergati/rimandati/annullati:									
debiti verso amministratori postergati e/o rimandati	202.306,88	202.306,88	-	-	202.306,88		202.306,88	-	-
debiti verso soci/obbl. postergati e/o rimandati	1.241.822,17	1.241.822,17	-	-	1.241.822,17		1.241.822,17	-	-
fondo imposte differite - fiscalità latente	1.248.799,22	-	-	-	-		-	-	-
tot. altri creditori chirografari postergati/rimandati/annullati:	1.449.928,17	1.445.129,05		163.677,13	1.445.129,05		1.445.129,05		93.348,89
<b>totale complessivo importi stimati di ripartizione ai creditori</b>	<b>1.771.445,43</b>	<b>2.809.105,12</b>		<b>163.677,13</b>	<b>2.809.105,12</b>	<b>43.422,63</b>	<b>2.852.527,76</b>		<b>93.348,89</b>
residuo					36.330,17				
<b>totali</b>	<b>6.561.694,77</b>	<b>5.532.850,85</b>		<b>2.735.435,83</b>	<b>5.532.850,85</b>	<b>106.858,38</b>	<b>5.639.709,23</b>		<b>2.726.453,48</b>

I tempi previsti per l'esecuzione del piano ed il pagamento dei creditori sono, invece, riassumibili come segue:

cronoprogramma - esecuzione del piano di liquidazione (stima/riformulazione dell'ausiliario)	importo stimato	realizzo/pagamenti stimati entro il 30/09/2024 (data indicata nel piano 31/08/2023 e succ.)	realizzo/pagamenti stimati entro il 31/03/2025 (data indicata nel piano 31/12/2024)	pagamenti entro il 30/06/2025
realizzo attività	2.500.000,00		2.500.000,00	
compendio immobiliare	100.000,00	100.000,00		
ramo d'azienda	20.000,00		20.000,00	
altri beni mobili	1.000,00	1.000,00		
rimanenze di magazzino	174.368,23	174.368,23		
crediti commerciali (affittuario azienda - De Gi. Mec. Srl)	93.262,25	93.262,25		
disponibilità liquide	45.000,00	45.000,00		
"attivo a maturare" (canoni affitto d'azienda)	200.000,00		200.000,00	
apporto finanzia esterna (subordinato all'omologazione del concordato)	3.133.630,48	413.630,48	2.720.000,00	
<b>totale risorse</b>	<b>3.133.630,48</b>	<b>413.630,48</b>	<b>2.720.000,00</b>	
<b>pagamenti:</b>		<b>entro il 30/09/2024</b>	<b>entro il 31/03/2025</b>	<b>entro il 30/06/2025</b>
<b>risorse disponibili:</b>		<b>413.630,48</b>	<b>2.870.503,48</b>	<b>144.050,00</b>
<b>pagamento prededuzioni</b>				
spese legali per assistenza conc. sempl.	47.840,00	47.840,00		
advisor nel conc. sempl.	11.700,00	11.700,00		
esperto nella comp. neg.	31.200,00	31.200,00		
ausiliario nel concordato semplificato	67.200,00	33.600,00		33.600,00
eventuale liquidatore nel concordato semplificato	67.200,00	33.600,00		33.600,00
altre sp. profess. nel conc. sempl. (periti, ecc.)	18.700,00	9.350,00		9.350,00
collab. prof. nel conc. sempl. (tenute contabilità)	5.000,00	2.500,00		2.500,00
consulente per ademp. fiscali/bilanci post-domanda	9.360,00	4.680,00		4.680,00
altre spese - smaltimento rifiuti	65.000,00	32.500,00		32.500,00
Imu immobiliare	30.000,00	15.000,00		15.000,00
consumi acqua prededucibili (da ottobre 2023)	28.337,00	28.337,00		
altre spese varie	25.840,00	12.820,00		12.820,00
<b>totale pagamento prededuzioni</b>	<b>407.177,00</b>	<b>263.127,00</b>		<b>144.050,00</b>
<b>pagamento creditori privilegiati</b>				
debiti verso istituti di credito - creditore ipotecario, quota capitale	220.563,34		220.563,34	
debiti verso dipendenti (priv. ex art. 2751 bis n.1 cc)	5.435,58		5.435,58	
debiti verso fornitori privilegiati (priv. ex art. 2751 bis n.2 cc)	86.024,25		86.024,25	
debiti verso enti previdenziali/assicurativi (priv. artt. 2753/2754 CC)	937.624,55		937.624,55	
debiti verso erario (priv. artt. 2752 e div. CC)	1.316.133,83		1.316.133,83	
debiti verso enti comunali (priv. artt. 2752 e div. CC)	67.323,05		67.323,05	
<b>totale pagamento creditori privilegiati</b>	<b>2.633.104,59</b>		<b>2.633.104,59</b>	
<b>pagamento creditori chirografari in quota:</b>				
debiti verso creditori privilegiati quota declassata al chirografo	5.544,56		5.544,56	
debiti verso fornitori chirografari	64.831,67		64.831,67	
fondo stima interessi di mora creditori chirografari	15.195,53		15.195,53	
debiti verso Istituti di credito chirografari	20,91		20,91	
altri debiti chirografari	7.756,21		7.756,21	
<b>totale pagamento creditori chirografari in quota</b>	<b>93.348,89</b>		<b>93.348,89</b>	
residui		<b>150.503,48</b>	<b>144.050,00</b>	
<b>totale pag. previsti per creditori privilegiati + chirografari</b>	<b>2.726.453,48</b>			
<b>totale risorse previsti per preded. + creditori privilegiati + quota chirografari</b>	<b>3.133.630,48</b>			

Alla luce dell'analisi svolta, quindi, l'ausiliario ha ritenuto che il piano proposto risulti fattibile, pur potendosi prevedere una minore percentuale di pagamento a favore dei creditori chirografari rispetto

a quanto indicato dalla ricorrente. Anche l'esperto, nel parere reso ai sensi dell'art.25 sexies comma 3 CCII, pur avendo richiamato le criticità di cui si è dato atto, ha concluso ritenendo che i risultati della liquidazione potranno consentire, secondo un giudizio prognostico, la realizzazione del piano di concordato proposto dalla debitrice.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, pertanto, si ritiene che il piano non risulti incompatibile con norme inderogabili di legge e che non risulti manifestamente inidoneo a raggiungere gli obiettivi prefissati.

5. Sul rispetto delle cause legittime di prelazione si è espresso favorevolmente l'Ausiliario, il cui parere il Tribunale ritiene di condividere.

Invero, come si è anticipato, il piano prevede la cessione di tutti i beni che fanno parte del patrimonio dell'imprenditore con destinazione dell'intero ricavato al pagamento integrale degli oneri prededucibili, dei crediti garantiti da ipoteca (ad esclusione dei creditori che hanno iscritto ipoteca durante la vigenza delle misure protettive), dei crediti muniti di privilegio generale con collocazione fino al grado 19 di cui all'art. 2778 c.c. È prevista, infine, la soddisfazione parziale dei crediti degli enti locali collocati al grado 20 dell'art. 2778 c.c., nella misura del 44% circa del credito, stante l'incapienza dei beni su cui insiste la prelazione. Contrariamente a quanto sostenuto da infatti, la regola distributiva della priorità assoluta si riferisce alle risorse ricavate dal patrimonio del debitore soggetto al concorso e non a quelle rinvenienti da apporti di terzi estranei al patrimonio dell'impresa ricorrente (cd. finanza esterna). In altri termini, è possibile la soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, in ipotesi di incapienza dei beni sui quali insiste la causa di prelazione, ossia allorché si rilevi l'insufficienza del loro valore in rapporto all'ammontare del credito garantito. Nel caso di specie, i creditori chirografari (anche per la parte degradata al chirografo per incapienza quanto al credito dei privilegiati collocati al grado 20 dell'art. 2778 c.c.) verranno soddisfatti mediante l'apporto di finanza esterna, risultando, pertanto, rispettato l'ordine delle cause di prelazione.

Conviene esaminare, quindi, gli ulteriori motivi di opposizione proposti da in merito alla violazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione, in quanto la creditrice ha lamentato il mancato riconoscimento da parte della ricorrente della garanzia ipotecaria che assiste il proprio credito. infatti, ha dedotto di vantare un credito nei confronti di in liquidazione pari a 184.734,35 euro in linea capitale, dovuti in forza del decreto ingiuntivo n. 1615/2021 R.G. emesso da questo Tribunale in data 5.10.2021. Il credito risulta garantito dall'ipoteca giudiziale iscritta in data 1° febbraio 2023 ai nn. 2532/333 sugli immobili di proprietà della ricorrente, mentre nella proposta della debitrice è stato considerato quale credito chirografario. Sul punto, la ricorrente ha dedotto che la suddetta ipoteca è stata iscritta nella vigenza delle misure protettive ex

art. 18 CCII, allorché operava il divieto nei confronti di tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore. Secondo l'opponente, tuttavia, l'iscrizione di ipoteca, effettuata nonostante il divieto di cui all'art. 18, primo comma CCII, non sarebbe affetta da nullità bensì da inefficacia, con la conseguenza che, al cessare delle misure protettive, il diritto reale di garanzia risulterebbe opponibile al debitore ed agli altri creditori. Ciò in quanto, peraltro, non sussisterebbe alcuna "consecutio" tra la composizione negoziata e la procedura di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Orbene, occorre premettere che l'esame di tale questione rileva in questa sede ai soli fini della verifica del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, presupposto necessario ai fini dell'omologa del concordato. Appare doveroso ricordare, pertanto, che \_\_\_\_\_ in data 12 gennaio 2023, ha presentato istanza per la nomina di un esperto ai fini dell'avvio della composizione negoziata della crisi ex artt. 12 e ss. CCII. In data 20 gennaio 2023, è stata pubblicata presso il Registro delle Imprese l'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio proposta dalla debitrice ex art. 18, co. 1 CCII. In data 24 febbraio 2023, questo Tribunale ha confermato le misure protettive richieste nei confronti di tutti i creditori per la durata di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese, e quindi sino al 20 maggio 2023. Successivamente le misure protettive sono state prorogate di ulteriori 120 giorni (per 60 giorni con provvedimento del 27 giugno 2023 e per ulteriori 60 giorni con provvedimento del 17 luglio 2023) e così fino al 18 settembre 2023. È pacifico, pertanto, che l'opponente \_\_\_\_\_ abbia iscritto ipoteca sui beni immobili della debitrice allorché operava il divieto nei confronti di tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, ai sensi dell'art. 18, co. 1 CCII. Risulta, inoltre, che anche la creditrice \_\_\_\_\_ la quale, tuttavia, non ha proposto opposizione all'omologa, abbia effettuato un'iscrizione ipotecaria non concordata con l'imprenditore in violazione della predetta disposizione. Alla luce di tali circostanze, con il piano proposto \_\_\_\_\_ ha offerto ai creditori \_\_\_\_\_ il trattamento previsto per i creditori chirografari, ritenendo inopponibile l'ipoteca iscritta in violazione del divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore.

Tanto premesso, il Tribunale ritiene non condivisibile la tesi propugnata dall'opponente \_\_\_\_\_ Invero, il codice della crisi stabilisce che al cessare delle misure, per revoca o per naturale scadenza, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione. Tale previsione è contenuta sia nell'art. 19, co. 8 CCI, in tema di procedimento relativo alle misure protettive e cautelari nell'ambito della composizione negoziata, sia nell'art. 55, co. 7 CCII. In altri termini, in questi casi, il legislatore ha previsto che l'efficacia della protezione cessi con effetti *ex nunc*, rimanendo, pertanto, inefficace l'iscrizione ipotecaria effettuata

in violazione del divieto di cui all'art. 18, co. 1 CCII. Come è stato correttamente osservato in dottrina, dalla lettura di tali disposizioni, se ne ricava che l'inopponibilità dell'ipoteca iscritta contro il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore permane anche all'esito del cessare delle misure (per revoca o per scadenza), potendosi ritenere che tale inefficacia assoluta sia assimilabile alla categoria della invalidità. Del resto, a ragionare diversamente, si finirebbe con il pregiudicare le ragioni dei creditori che hanno correttamente rispettato il divieto imposto con la conferma delle misure protettive, favorendo coloro i quali, invece, hanno acquisito diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore in violazione della previsione di cui all'art. 18, co. 1 CCII. Sotto questo aspetto, pertanto, l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ è infondata, dovendosi ribadire che non è necessaria alcuna modifica della proposta, che risulta rispettare l'ordine delle cause di prelazione.

6. Non risulta, infine, che la proposta arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. La stessa, peraltro, come si è ampiamente detto, assicura un'utilità a ciascun creditore.

Con riferimento alla convenienza del piano concordatario proposto, infatti, il Tribunale condivide quanto osservato sul punto dall'Ausiliario. Invero, la convenienza del piano concordatario rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale si ricava in primo luogo dall'apporto di finanza esterna (pari a 200.000,00 euro), da parte del socio \_\_\_\_\_ e destinato alla soddisfazione, seppure parziale, dei creditori chirografari, stante l'incapienza del patrimonio della debitrice. Nello scenario della liquidazione giudiziale, inoltre, verrebbe meno la proposta d'acquisto del ramo d'azienda da parte dell'attuale affittuaria (il cui ricavato è stimato in 100.000,00) con il rischio di perdere il valore dell'avviamento e di ottenere minori ricavi dalla vendita dei beni che compongono l'azienda, ove ceduti separatamente. La rinuncia degli amministratori ai compensi maturati (pari a circa 202.000,00 euro), inoltre, è subordinata all'omologa del piano, diversamente dovendosi considerare tali importi nel passivo della liquidazione giudiziale. L'ausiliario, inoltre, ha confermato che la convenienza del piano si ricava anche dalla riduzione dell'ammontare degli interessi e delle sanzioni relative ai debiti tributari, per effetto delle misure premiali di cui all'art. 25 bis CCII, che comportano una ulteriore diminuzione del passivo. Occorre rilevare, infine, che l'opponente \_\_\_\_\_ ha lamentato la mancata valutazione degli eventuali profili di responsabilità dell'organo amministrativo di

\_\_\_\_\_ tanto nella relazione finale *ex art. 17* ottavo comma CCII quanto nel parere rilasciato ai sensi dell'art. 25 *sexies* terzo comma CCII dall'esperto. Sul punto, su richiesta del Tribunale, la ricorrente ha depositato memoria autorizzata in data 2.04.2024 e l'ausiliario ha rilasciato parere integrativo. In particolare, è stato evidenziato come la società ricorrente avesse fatto precedente ricorso alla procedura di concordato preventivo in continuità diretta, omologato, eseguito ed archiviato con

provvedimento del 22.09.2020. È stato ulteriormente approfondito, inoltre, l'esame dei dati risultanti dai bilanci relativi agli esercizi dal 2019 al 2023 nonché dei principali fatti di gestione intervenuti. In particolare, l'ausiliario ha rilevato che, nei limiti delle analisi e delle verifiche che è stato possibile effettuare compatibilmente con le tempistiche della procedura, non sono emerse "*posizioni critiche che possano condurre a previsioni di specifiche azioni risarcitorie/recuperatorie*".

In ogni caso, ai fini della valutazione del presupposto in esame, deve considerarsi che, l'omologa del concordato consentirebbe di ottenere vantaggi concreti (e tra questi finanzia esterna per 200.000,00 euro e rinuncia degli amministratori ai compensi maturati) a fronte degli elevati profili di aleatorietà che incidono non solo sull'*an* ma anche sul *quantum* dei crediti risarcitori derivanti da eventuali azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli amministratori nello scenario della liquidazione giudiziale.

L'ausiliario, pertanto, ha confermato il proprio parere favorevole circa l'assenza di pregiudizi per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Invero, all'esito delle verifiche e delle analisi effettuate, il dott. Mogavero ha rilevato come, nell'ipotesi della liquidazione giudiziale, l'attivo ricavabile consentirebbe il pagamento solo parziale dei creditori privilegiati in misura inferiore rispetto all'ipotesi concordataria, non potendosi prevedere alcun riparto a favore dei chirografari.

Le richiamate circostanze, pertanto, consentono di ritenere che la proposta non arrecA pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

7. In conclusione, ritiene il Tribunale che, sussistendo tutte le condizioni di legge, respinta l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ il concordato semplificato debba essere omologato. Le spese di lite del giudizio di opposizione all'omologazione devono essere compensate, stante l'assoluta novità delle questioni trattate.

Sotto il profilo esecutivo, il concordato dovrà essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale. L'art. 25-septies CCII risulta chiaro sul punto nel richiamare al comma 1 l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui all'art. 114 CCII.

Si rende, quindi, necessaria la nomina del liquidatore giudiziale per provvedere alla cessione, anche eventualmente atomistica, dei beni della società. A tale proposito, nulla osta che le funzioni di liquidatore giudiziale siano affidate al dott. \_\_\_\_\_, già nominato ausiliario.

In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà:

- 1) a richiedere ai creditori, entro 5 giorni dalla nomina, la loro disponibilità a far parte del Comitato dei Creditori ed a sottoporre l'elenco di quelli assenziente al G.D., proponendo motivatamente i nominativi;
- 2) a prendere in consegna i beni della società;
- 3) a consolidare lo stato passivo della società;
- 4) ad acquisire le somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna;
- 5) alla liquidazione, previo esperimento di procedure competitive dei beni tutti con le modalità di cui 114 CCII;
- 6) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione, compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti, senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività;
- 7) a depositare le somme incassate e quelle giacenti in un apposito conto bancario o postale, provvedendo al pagamento dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto di distribuzione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e da comunicare al giudice delegato;
- 8) a redigere, con periodicità semestrale dalla nomina, un rapporto riepilogativo delle attività svolte accompagnato dal conto della sua gestione ed a trasmettere copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori - per le loro eventuali osservazioni scritte. Il liquidatore depositerà copia della relazione nel fascicolo del procedimento, dandone comunicazione ai creditori;
- 9) conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore, al termine delle operazioni di liquidazione e di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 231 CCII.

Infine, è opportuno ricordare che, ai sensi dell'art. 25 *sexies*, comma 8, CCII, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 25-*sexies* e 25-*septies* CCII

rigetta l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ compensando integralmente le spese di lite;

omologa il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio proposto ai creditori dalla società;

nomina Liquidatore Giudiziale il Dott. Gianmarco Mogavero;

dispone che il liquidatore si attenga alle disposizioni di cui in motivazione;

Si comunichi al registro delle Imprese per l'iscrizione, nonché alla società ricorrente, al PM, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'Esperto e all'Ausiliario, anche nella sua veste di nominato liquidatore giudiziale.

Così deciso in Como, nella camera di consiglio del 15.04.2024

Il Presidente

Dott.ssa Paola Parlati



Spese della cancelleria  
del Tribunale di Como.  
Oggi 10 MAG 2024  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antionietta Lopreatore